REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

PREMESSA

La realtà del bullismo, purtroppo ampiamente diffusa tra i banchi di scuola, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. Il bullismo toglie agli studenti il rispetto e la dignità e impedisce di poter godere di diritti fondamentali quali l'inclusione, la partecipazione e la non discriminazione**.** In questo contesto i giovani possono essere vittime**,** autori o testimoni di forme differenti di bullismo, caratterizzato dalla tendenza a ripetersi nel tempo. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo, il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla **Legge 29 maggio 2017 n.71**: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"* Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato. Il mondo digitale e virtuale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità. Obiettivo principale di questo Regolamento è pertanto quello di orientare la nostra Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati quali il bullismo e il cyberbullismo Prevenire e affrontare il bullismo, dunque, significa non solo identificare vittime e prepotenti, ma affrontare e intervenire sul gruppo dei pari nel suo insieme svolgendo una adeguata azione educativa a favore di tutti gli studenti con il coinvolgimento dei genitori e dei docenti. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

– *dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;*

– *dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";*

– *dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";*

– *dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";*

– *dalla direttiva MIUR n.1455/06;*

– *dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";*

– *dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;*

– *dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.*

– *dalla Legge n.71/2017*

– *dalle linee di orientamento per la prevenzione e di contrasto del cyberbullismo MIUR ottobre 2017*

– *dalla Legge n.70/2024.*

2) RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO*:*

- definisce e promuove una politica scolastica rappresentata dalle iniziative programmate all'interno del

PTOF e individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;

- coinvolge altresì tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area socio-giuridica e dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- si interfaccia con le forze di Polizia e con i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- tale ruolo può essere svolto anche più di un docente ed è nominato formalmente dal dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico;
- ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyber-bullismo, avvalendosi anche di partner esterni alla scuola quali servizi sociali e sanitari, forze di polizia, aziende del privato sociale, associazioni e centri di aggregazione giovanile, al fine di realizzare anche eventuali progetti di prevenzione;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale nei riguardi dei genitori e degli studenti; si può avvalere di un Team-Gruppo operativo, autorizzato dal Dirigente Scolastico, che ha il compito di occuparsi della stesura di un "Piano" annuale nonché della sua attuazione, composto da almeno altri quattro docenti, dalle F.S. interessate, eventualmente allargato ai responsabili dei laboratori di informatica;
- si interfaccia con le forze di Polizia e con i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi;

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità e ad eventuali atteggiamenti inconsueti dei loro figli (stati depressivi, ansiosi, paura);
- conoscono e partecipano alle azioni programmate dalla scuola e collaborano secondo le modalità

previste dal Patto di corresponsabilità e le iniziative di volta in volta loro comunicate;

- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto e dal Regolamento di Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI:

- si impegnano al rispetto verso gli altri, sia nella vita reale che quando sono connessi alla rete,

prestando particolare attenzione alle comunicazioni effettuate tramite email, sms, foto e video.
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche e, previo consenso del docente come pure non è fatto loro divieto di acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - di immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- possono essere coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi con reticenza mostra indifferenza o, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

3) COSTITUZIONE TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

Viene istituito un tavolo permanente di monitoraggio all'interno della scuola, composto da rappresentanti degli studenti, dei docenti, delle famiglie e da esperti di settore. Tale organismo ha la responsabilità di supervisionare l'attuazione delle misure previste e di promuovere interventi efficaci.
La composizione di tale tavolo viene definita da apposita delibera del consiglio di istituto.

4) DEFINIZIONI:

Con il termine **bullismo** si identificano le azioni e i comportamenti aggressivi intenzionali, eseguiti da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi e che si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, talvolta mesi o anni.
Il bullismo può assumere le seguenti forme:
Fisico: atti aggressivi fisici diretti, danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
Verbale: manifesto (atti di derisione, umiliazione, offese, critiche, accuse, affermazioni razziste ecc.) o nascosto (diffusione di voci false e offensive su un compagno, provocazioni, pettegolezzi fastidiosi, ecc.);
***Relazionale*:** sociale (esclusione di un compagno dalle attività di gruppo ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima);
Perché si possa parlare di bullismo è necessario comunque che siano soddisfatti alcuni requisiti:
-i protagonisti sono sempre bambini o ragazzi, in genere in età scolare, che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
-gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per divertimento;
-c'è persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;

-c'è asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad
esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei;
-la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette.
A partire da queste premesse, è importante ricordare che il bullismo non è semplicemente uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro; non è nemmeno un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Con il termine **cyberbullismo** si intendono gli atti di bullismo attuato attraverso l'uso delle tecnologie offerte dai nuovi media, internet ed i social, per intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.

Le modalità specifiche, cioè i tipi di azione usati per raggiungere lo scopo, sono molti, come ad esempio:

- pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;
- postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse quelle false);
- rubando l'identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;
- insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri media;
- facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media;

Il Cyberbullismo è, dunque, una cyber-violenza dalle molteplici forme, suddivisibili in diverse tipologie:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

• ***Harassment***: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

• ***Cyberstalking***: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

• ***Denigrazione****:* pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

• ***Outing estorto***: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

• ***Impersonificazione***: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

• ***Esclusione***: estromissione intenzionale dall'attività on line.

• ***Sexting***: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

5) GESTIONE DEI CASI SEGNALATI

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da altra fonte (docenti consiglio di classe, genitori, studentesse e studenti), informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Inoltre, egli è chiamato a promuovere adeguate iniziative di carattere educativo, che possono includere il coinvolgimento del gruppo classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, o qualora le misure adottate non abbiano prodotto gli esiti sperati, il dirigente ha l'obbligo di riferire alle autorità competenti. Spetterà a queste ultime valutare l'opportunità di attivare percorsi di mediazione o progetti educativi, rieducativi o riparativi in collaborazione con i servizi sociali, come previsto dall'articolo 25 del Regio Decreto-Legge n. 1404 del 20 luglio 1934, convertito con modificazioni dalla Legge n. 835 del 27 maggio 1935. Le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro luogo rispetto all'edificio scolastico e in altro tempo rispetto all'orario scolastico (ad es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente scolastico, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia.

A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa:

- il Consiglio di Classe;
- i Rappresentanti di classe dei genitori;
- i Servizi socio-assistenziali.

6) SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyberbullismo, se rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Disciplinare d'Istituto sono tempestivamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto. Si precisa che gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti con sanzioni particolarmente incisive e per essi vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", modificato ed integrato dal DPR del 21/11/2007 n. 235. Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

7) ISTITUZIONE MINISTERIALE DELLA "GIORNATA DEL RISPETTO"

L'istituzione della "Giornata del rispetto", fissata al 20 gennaio di ogni anno, formalizza per la scuola un momento di profonda riflessione sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo. Questa giornata si pone l'obiettivo di sensibilizzare la società sui temi del rispetto reciproco, della non violenza psicologica e fisica e della lotta contro ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Attraverso attività formative e momenti di riflessione, la ricorrenza intende promuovere una cultura basata sull'inclusione e sul riconoscimento della dignità altrui, contribuendo così alla prevenzione di comportamenti dannosi e alla costruzione di un ambiente sociale più equo e solidale.

8) DENUNCIA ALL'AUTORITA'

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod.proc.pen.).

9) SEGNALAZIONE AL QUESTORE

Fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi previsti dall'art. 7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, segnala il caso al Questore, ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento.

10) REGISTRO DEI CASI

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro, Diario di Bordo, tenuto dall'Istituto a cura del (o dei) Docente (docenti) Referente/i.